



Luglio 2019

### In questo numero

- 1 Rinvio adeguamento statuti?
- 1 Contratto condivisione spazi
- 2 Dichiarazione IRES e IRAP
- 2 "Sagra del pesce" e imposte
- 3 Speciale – Differenza tra Socio e Tesserato
- 4 CONI non sufficiente per ASD
- 4 Associazioni Assistenziali
- 4 Prossime scadenze

---

*Posso concedere il parziale uso dell'impianto sportivo ad un'altra ASD?*

---

## Rinvio adeguamento statuti?

**Destinatari dell'articolo – Associazioni Culturali, ODV, APS, ONLUS**

A poco meno di due anni dall'approvazione del Codice del Terzo Settore e dopo una prima proroga per l'adeguamento statutario (da febbraio 2019 ad agosto) il Decreto Crescita all'art. 43 introduce una proroga fino al 30 giugno 2020 portando così il periodo transitorio a quasi tre anni complessivi senza che si abbia ancora certezza né di quando diverrà operativo il Registro Unico Nazionale nel quale dovranno iscriversi tutte le associazioni coinvolte dalla Riforma, né quando arriverà l'autorizzazione da parte dell'UE all'introduzione dei nuovi regimi fiscali.

Attenzione: il Decreto Crescita prevede semplicemente l'estensione della possibilità di modificare gli statuti con Assemblea Ordinaria e quindi in modo semplificato, tenendo conto che gran parte delle modifiche vengono effettuate con Assemblea Straordinaria questo rinvio non ha quindi che una limitata utilità in determinate casistiche.

Ma le novità non si esauriscono a questo: il Decreto Crescita prevede che l'adeguamento degli statuti non riguardi più solamente ODV, APS, Onlus ed Imprese Sociale ma anche le bande musicali!

Anche le bande musicali che pensavano di poter restare escluse dalla Riforma saranno obbligate a diventare un ETS entro il nuovo termine del 30 giugno 2020.

## Il Contratto di condivisione spazi

**Destinatari dell'articolo – ASD/SSD**

Quante volte vi sarà capitato di chiedere ad un'altra associazione sportiva o all'oratorio della zona di poter utilizzare per le vostre attività i loro spazi solo per alcune ore o giorni e di ricevere come attestazione di pagamento una ricevutina di dubbia valenza fiscale?

La normativa permette solamente in determinate circostanze di considerare come ricavo non commerciale la concessione dei propri spazi ad un altro ente associativo.

Le condizioni sono le seguenti:

- Le ASD devono praticare la medesima disciplina sportiva
- Gli enti devono essere affiliati al medesimo FSN/EPS
- Entrambi devono aver inviato il Modello EAS

Solo in tali circostanze posso essere certo di non abusare della normativa di detassazione dei ricavi, a condizione inoltre che la concessione degli spazi avvenga solo per determinati periodi, giorni o fasce orarie. Se concedo in uso esclusivo ad un'altra ASD alcuni miei spazi per l'intero anno è possibile che tale comportamento sia visto più che come una condivisione spazi più quale locazione commerciale parziale a tutti gli effetti alla quale ho applicato in maniera illegittima le agevolazioni previste dall'art 148 TUIR.

## Dichiarazione dei Redditi ed IRAP

### Destinatari dell'articolo – Tutte le Associazioni

Tra giugno e luglio, come tutti gli anni, è tempo che le associazioni versino il saldo delle imposte per l'anno precedente ed il primo acconto per l'anno in corso.

Tutte le associazioni titolari di P.IVA devono presentare la Dichiarazione dei Redditi anche se non hanno emesso fatture. Inoltre gli enti sportivi che hanno optato per la Legge 398 potranno determinare i redditi con il metodo forfettario di abbattimento dei costi del 97% rispetto al fatturato.

Se la dichiarazione dei redditi può essere semplice, maggiori complicazioni crea sempre la Dichiarazione IRAP in quanto molte associazioni prive di P.IVA pensano di esserne esonerate.

La normativa prevede che gli enti senza P.IVA debbano presentare la Dichiarazione IRAP applicando il c.d. Metodo Retributivo, ossia dovranno dichiarare tutti i redditi corrisposti a collaboratori con ritenuta d'acconto, lavoratori subordinati o professionisti occasionali quale base imponibile ai fini IRAP.

Gli enti associativi hanno diritto ad una deduzione di 8.000€ della base imponibile IRAP, quindi è frequente che tale deduzione abbatta annullandole le eventuali imposte che sarebbero state da versare, ma ciò non toglie che la Dichiarazione IRAP deve essere presentata anche se si è privi della Partita IVA.

---

*Un'associazione senza P.IVA deve presentare la Dichiarazione IRAP?*

---

## La “Sagra del Pesce” e sua detassazione

### Destinatari dell'articolo – ASD/SSD con P.IVA regime 398/1991

Con il nome di “Sagra del Pesce” intendiamo tutti quegli eventi che in particolare le ASD organizzano in questo periodo dell'anno a scopo di autofinanziamento.

Le associazioni presumono di poter organizzare tali manifestazioni con frequenza ripetuta in diverse occasioni durante il periodo estivo e che tutti gli introiti siano decommercializzati, ma non è ovviamente così.

L'art. 25 della Legge 133/1999 prevede che le ASD che hanno effettuato l'opzione per la Legge 398/1991 possano effettuare fino a due eventi all'anno e per ricavi complessivi di circa 51.000€ in occasione di manifestazioni, celebrazioni e ricorrenze.

Come precisato dalla rilevantissima Circolare 18/2018 dell'Agenzia delle Entrate la realizzazione di tali eventi deve sottostare a regole precise:

- Deve trattarsi di attività commerciali connesse ad eventi sportivi, quindi la c.d. Sagra del pesce in oratorio difficilmente rientra nella previsione normativa;
- I ricavi sono esenti da IRES, non fanno cumulo con il massimale di 400.000€ annui di attività commerciale, ma si applicano gli ordinari criteri di versamento dell'IVA al 50% sui ricavi (non sull'avanzo);
- L'associazione deve redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno uno specifico rendiconto per ogni manifestazione.

Inoltre il sodalizio dovrà sottostare a tutte le necessarie autorizzazioni sanitarie e comunali. Ecco quindi che le ipotizzate agevolazioni spariscono quasi interamente e ricordate che le verifiche su tali eventi sono frequenti.

---

*Le Sagre devono essere in diretta connessione con eventi sportivi*

---

## Speciale – Differenza tra soci e tesserati

### Destinatari dell'articolo – Tutte le Associazioni

È ben noto alle associazioni che l'attività svolta nei confronti dei propri soci sia di norma un'attività non commerciale se svolta in diretta attuazione degli scopi sociali.

Capita però di frequente che le persone utilizzino in maniera indistinta, considerandoli sinonimi i termini di socio e di tesserato, ma la normativa fiscale distingue chiaramente le due figure.

La differenza basilare è la seguente:

- **SOCIO:** è il soggetto che, presentata una richiesta scritta di iscrizione all'associazione, abbia visto accolta la sua richiesta e sia stato trascritto a libro soci. Egli ha il diritto all'elettorato attivo e passivo, può chiedere di visionare i libri sociali ed ha diritto a frequentare i locali dove il sodalizio svolge le sue attività;
- **TESSERATO:** è la persona che ha sottoscritto la tessera all'Ente Nazionale (ad esempio CSEN, ASI, UISP e similari) a cui l'associazione è a sua volta affiliata. Egli non è socio dell'associazione ma tesserato di un Ente di rilevanza nazionale. Non viene quindi trascritto a libro soci, non ha diritto di voto, non può candidarsi per eleggere i membri del Direttivo; questa persona può solamente partecipare ai corsi organizzati dal sodalizio.



L'esempio classico è l'associazione (sia essa culturale o sportiva ad esempio) che organizza un corso culturale/sportivo in base alle attività da essa svolte.

L'ente può svolgere questo corso nei confronti dei propri soci oppure dei tesserati all'Ente a cui è affiliato ed il ricavato sarà considerato in entrambi i casi non commerciale per espressa previsione dell'art 148, comma 3, TUIR.

Si può comprendere bene il concetto di tesserato ad esempio nel caso dell'organizzazione da parte di un'ASD di una manifestazione sportiva alla quale si iscrivono a partecipare oltre ai propri soci anche diversi tesserati del proprio Ente di promozione Sportiva. L'associazione può svolgere tale attività considerando i proventi quale incasso non commerciale poiché la prestazione non è resa nei confronti di terzi, ma di soci e tesserati.

Nulla vieta inoltre che l'associazione decida che ogni socio sia anche tesserato (di norma il tesseramento prevede inoltre una copertura assicurativa) in modo da attribuire a ciascuna persona la doppia qualifica. Altrettanto è previsto che l'ente possa decidere in taluni casi di limitare la base associativa tesserando molte persone, ma iscrivendo come soci solo ad esempio chi ha un effettivo legame duraturo con il sodalizio. Si pensi al caso dell'ente con poche decine di soci che annualmente organizza un corso molto frequentato da persone che però, una volta terminato il corso, nella gran parte dei casi non rinnoverebbero l'iscrizione all'associazione. Capita di frequente in circostanze come queste che il Direttivo preferisca solo tesserare i frequentatori del corso piuttosto che iscriverli tutti e subito.

Attenzione: non bisogna utilizzare il tesseramento come un escamotage per ridurre la base associativa ed iscrivere solo amici o parenti a libro soci.

## Esclusiva affiliazione CONI non sufficiente

### Destinatari dell'articolo – ASD/SSD

La Cassazione è tornata a giugno sul tema dell'affiliazione al CONI degli enti sportivi facendo seguito ad un'Ordinanza emessa l'anno scorso della medesima portata.

La Suprema Corte ha nuovamente stabilito con la Sentenza 15323/2019 che la semplice affiliazione al CONI per il tramite di un FSN/EPS/DSA non è di per sé sufficiente per poter applicare la normativa agevolativa prevista ai fini fiscali.

Risulta così necessario che oltre alla veste formale di ente sportivo vi siano un insieme di attività concrete volte a dimostrare la correttezza del proprio operato che possiamo riassumere ad esempio nel rispetto della democraticità del vincolo associativo, nel divieto di distribuzione indiretta degli utili, nel divieto di temporaneità del vincolo associativo, e così via. A tali adempimenti concreti nel rispetto dell'art 148 TUIR troviamo anche adempimenti fiscali quali la corretta registrazione degli atti costitutivi, la verbalizzazione delle assemblee soci e riunioni del Direttivo, l'invio del Modello EAS, l'aggiornamento del libro soci ecc.

## Associazioni Assistenziali

### Destinatari dell'articolo – Tutte le Associazioni eccetto ASD/SSD

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) modifica la Riforma del Terzo Settore permettendo alle associazioni assistenziali di tornare ad usufruire delle agevolazioni previste dal comma 3, art. 148 TUIR che permette la detassazione dei corrispettivi versati dai soci e tesserati.

Questa nuova disposizione normativa riduce ulteriormente la platea di enti che rientrano nella Riforma (ormai solo le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica non usufruiscono di tale detassazione), ma costringe queste associazioni o ad adeguarsi oppure a cercare ogni appiglio possibile per restarne al di fuori.

Tra le associazioni assistenziali troviamo ad esempio alcune Federazioni Sportive e tutti gli EPS, per assurdo un'associazione culturale potrebbe essere affiliata ad un EPS per usufruire di nuovo della detassazione dei corrispettivi versati dai soci e non perdere le agevolazioni fiscali? Difficile poterne essere certi ora, ma il ragionamento potrebbe essere corretto.

## Prossime scadenze

**Registro Iva minori - RegISTRAZIONI** 15 luglio

**Registro Iva minori - Consegna** 16 luglio

**Versamento IRAP Saldo e 1° Acc** 31 luglio

### GIUGNO 2019

l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

### LUGLIO 2019

l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

### AGOSTO 2019

l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	30